

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti in data 25 ottobre 1950, 2 aprile 1957 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio centrale di amministrazione della predetta cassa in data 6 aprile 1967, 23 maggio 1967, 8 marzo 1968 e 20 marzo 1968, nonché dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 29 aprile 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, allegato al presente decreto, composto di sessantotto articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Macerata fondata nel 1846, che, in applicazione del regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ha fuso in sé le Casse di risparmio di Apino, Appignano, Cingoli, Loro Piceno, Mogliano, Pollenza e Treia;

la Cassa di risparmio di Camerino, fondata nel 1844, che, in base allo stesso decreto, si è aggregata la Cassa di risparmio di Matelica;

la Cassa di risparmio di Recanati, fondata nel 1867;

la Cassa di risparmio di Tolentino, fondata nel 1873, che, sempre in base al decreto citato, si è aggregata la Cassa di risparmio di Caldorola;

per regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1979, sono state fuse ed hanno dato vita ad un istituto provinciale sotto la denominazione: «Cassa di risparmio della provincia di Macerata».

La Cassa di risparmio della provincia di Macerata è quindi la continuazione delle suddette casse, e considera come anno della sua fondazione il 1844.

La cassa ha la sede centrale in Macerata; sono sedi: Camerino, Recanati, Tolentino e Roma.

La cassa è aderente alla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

La cassa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 67.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze nella zona di sua competenza, sulla base dei diritti acquisiti e ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di garanzia federale;
- d) dal fondo di riserva straordinario;
- e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
- f) dal fondo per perdite eventuali;
- g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
- 4) il presidente;
- 5) i consigli di sede;
- 6) il collegio sindacale;
- 7) il direttore generale;
- 8) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 215 nè minore di 170: essi rappresentano la sede centrale e le altre sedi, nella proporzione di 81 per la sede di Macerata, 42 per la sede di Camerino, 33 per la sede di Recanati, 29 per la sede di Tolentino e 30 per la sede di Roma.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno 25 soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Il consiglio di amministrazione nel formulare le proposte per la nomina dei nuovi soci dovrà tenere presenti i nominativi segnalati per iscritto da almeno 25 soci, purchè la segnalazione avvenga entro il 28 febbraio di ciascun anno.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

- a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempimento alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
- b) i dipendenti della cassa in servizio;
- c) coloro i quali si trovino, al momento della proposta, in una delle situazioni previste dai punti I e III del comma successivo.